

Legge regionale 23 agosto 1982 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale.

Art. 4

Le disposizioni della presente legge si applicano altresì agli organi collegiali che, per disposizioni di legge statale, vengono costituiti con provvedimento dell' amministrazione regionale per l' espletamento di compiti non esclusivamente attinenti all' attività istituzionale della Regione.